

COMUNE DI CANICATTI'
AVVISO A TUTTI I CITTADINI
IMU SPERIMENTALE ANNO 2012

Visto il Decreto Legge 201/2011, convertito dalla Legge 214 del 22.12.2011, all'art. 13 comma 1, che prevede l'istituzione, in tutti i Comuni del territorio nazionale, dell'IMU SPERIMENTALE fino al 2014;

Visto l'art. 4 del D.L. n.16/2012 convertito in legge n. 44/2012 del 26/04/2012, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'IMU;

Abitazione principale e pertinenze agevolate, limitatamente ad una unità per singola fattispecie, rientranti nelle categorie C/2 – C/6 – C/7.	Aliquota base 4 per mille
Altri immobili, aree edificabili(Deliberazione della G.M. n. 119 del 26/08/2011)	Aliquota base 7,6 per mille
Detrazione di € 200,00 per abitazione principale e pertinenze agevolate, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente, e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale. L'importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.	

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio o dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori di riferimento, in base alle nuove normative, determinandone il valore imponibile.

PER I TERRENI AGRICOLI:

Visto l'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16 del 2012, che stabilisce che con l'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno individuati i Comuni, nei quali si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Che, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n.9 del 14/06/1993(Esenzione operante in questo Comune in materia di ICI, fino all'anno d'imposta 2011).

PER LE AREE FABBRICABILI:

L'imposta va calcolata sulla base del valore venale in comune commercio al primo di gennaio.

V.V. = Valore Venale al 01/01/2012

VERSAMENTI IN ACCONTO SULLE ALIQUOTE DI BASE IN ATTESA DI EVENTUALI MODIFICHE DEL GOVERNO O MODIFICHE REGOLAMENTARI DELL'ENTE

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso è durato per almeno 15 giorni è computato per intero. La prima rata nella misura del 50% deve essere versata entro il 18 giugno; la seconda a conguaglio entro il 17 dicembre **esclusivamente tramite F24 con i codici tributo IMU – Codice ente B602.**

Per l'anno **2012:**

Per l'abitazione principale e relative pertinenze, sarà possibile pagare in 3 rate: prima rata entro il 18 giugno 2012(33%) –seconda rata entro il 17 settembre(33%) – terza rata entro il 17 dicembre 2012(Saldo).

Per gli altri immobili od aree edificabili l'acconto del 50% entro il 18 giugno ed il saldo entro il 17 dicembre.

Per i fabbricati rurali strumentali oggetto di variazione catastale nella misura del 30% entro il 18 giugno 2012 – seconda rata a conguaglio entro il 17 dicembre 2012.

Per i fabbricati rurali privi di rendita non iscritti in catasto in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.

Non si fa luogo al pagamento, se l'imposta da corrispondere è uguale od inferiore ad euro 12,00=.

Collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) si possono reperire tutte le informazioni relative al pagamento, tramite il modello F24.

DICHIARAZIONE IMU ENTRO 90 GIORNI - PER LE VARIAZIONI INTERVENUTE DALL'01/01/2012 ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2012.-

Il presente **manifesto** ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio sull'applicazione delle aliquote d'imposta deliberate per l'anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative dell'imposta, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale ed alla normativa nazionale che regola l'Imposta Municipale Propria di tipo sperimentale.

ATTENZIONE: SI RICORDA CHE IL PERSONALE DELL'UFFICIO NON PUÒ, IN NESSUN CASO, EFFETTUARE CONTEGGI DELL'IMPOSTA DOVUTA DAL CONTRIBUENTE. IL SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVRÀ EFFETTUARE IL CALCOLO IN MODO AUTONOMO O AVVALENDOSI DI PROPRI CONSULENTI DI FIDUCIA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
G.BARNABA'